

Accordo tra Ministero della salute ed Istat ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione dell'indagine di sieroprevalenza prevista dal decreto legge 10 maggio 2020 n. 30

Il **Ministero della salute** con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta, 5, legalmente rappresentato dal dott. Giuseppe Viggiano, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS), in virtù dell'incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 14 settembre 2017, foglio n. 2004, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 3, comma 4 e 7, comma 1, della presente Convenzione

E

l'**Istat** rappresentato dal Presidente Professor Gian Carlo Blangiardo domiciliato per la carica in via Cesare Balbo, 16, Roma

PREMESSO CHE:

- Il decreto legge 10 maggio 2020, n. 30, recante "Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2" dispone lo svolgimento di una indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'Istat;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 30/2020 nell'ambito della suddetta indagine è autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, dai competenti uffici del Ministero della salute e dall'Istat, in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo le modalità individuate dal medesimo articolo e dal Protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegate al decreto legislativo n. 196 del 2003;

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e in particolare l'art. 26 ("Contitolari del trattamento");

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale” pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101”;
- il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Oggetto)

1. Con il presente accordo le Parti determinano ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 i rispettivi impegni e responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi di cui al medesimo Regolamento relativamente ai trattamenti di dati personali connessi all’esecuzione dell’indagine di sieroprevalenza disposta dal decreto legge 10 maggio 2020, n. 30.

Articolo 2
(Ambiti di competenza, impegni e responsabilità dei titolari)

1. Il Ministero della salute e l’Istat, ciascuno per il proprio ambito istituzionale di competenza, sono titolari dei trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione dell’art. 1 del decreto legge n. 30/2020 e del “Protocollo metodologico per un’indagine di siero-prevalenza sul SARS-CoV-2 condotta dal Ministero della salute e dall’ISTAT” (di seguito “Protocollo” approvato ai sensi del predetto articolo dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. Il Protocollo è allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante.
2. Ferma restando la necessaria condivisione in ordine alle scelte relative alle finalità e alle modalità dei trattamenti e all’adozione di idonee misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti e le libertà degli interessati, le Parti convengono che:
 - a) ricadono sotto la responsabilità del Ministero della salute i trattamenti relativi alle seguenti categorie di dati personali: anagrafici, telefonici, genetici, sanitari, effettuati per finalità epidemiologiche e sanitarie e di ricerca scientifica, nonché la progettazione e la gestione della piattaforma tecnologica utilizzata per acquisire e gestire i flussi di dati;



- b) ricadono sotto la responsabilità dell'Istat i trattamenti relativi alle seguenti categorie di dati personali: anagrafici, genetici, sanitari, e condizioni socio-economiche, raccolti anche attraverso il questionario statistico approvato unitamente al Protocollo, effettuati per finalità statistiche.
3. Ciascun titolare con riguardo alle attività di trattamento che ricadono nel proprio ambito di competenza assicura il rispetto della normativa citata in premessa e l'osservanza degli obblighi dalla stessa prescritti, con particolare riguardo al rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, di quelli di cui all'art 5 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché alla tenuta del Registro delle attività di trattamento.
 4. Le misure tecniche ed organizzative relative ai trattamenti oggetto del presente accordo sono stabilite dal Protocollo e dagli atti di designazione dei responsabili del trattamento e dagli ulteriori atti adottati da ciascuno dei titolari in conformità ai rispettivi ordinamenti.
 5. Ciascun titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire in particolare all'interessato che ne faccia richiesta l'esercizio dei diritti di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 12 del medesimo Regolamento, informandolo, altresì, che i suoi dati sono trattati nell'ambito del presente accordo e in attuazione di quanto disposto dal decreto legge n. 30/2020 e dal Protocollo.
 6. Le parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale del presente accordo sulla contitolarità in materia di protezione dei dati pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale.
 7. Sul sito internet istituzionale del Ministero e dell'Istat sono pubblicate le informazioni sul trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 predisposte dal Ministero ed integrate con l'indicazione dei riferimenti specifici riguardanti i trattamenti effettuati per finalità statistiche dall'Istat.
 8. Le parti si informano reciprocamente delle richieste di esercizio dei diritti ad esso pervenute da parte degli interessati e del riscontro dato alle stesse.
 9. Le parti si informano reciprocamente e immediatamente di qualsiasi violazione della protezione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza e si trasmettono immediatamente le informazioni necessarie per l'eventuale notifica all'autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679 e, ove necessaria, la comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679.



10. Il Ministero della salute, sentito l'Istat relativamente alle operazioni di trattamento per finalità statistiche, provvede a designare quali responsabili del trattamento dei dati i soggetti indicati dal decreto legge n. 30/2020 specificando i relativi obblighi anche in relazione alla nomina di subresponsabili e alle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati.

Per il Ministero della salute
(il Direttore generale della DGSISS)
Giuseppe Viggiano

Per l'Istat
(il Presidente)
Gian Carlo Blangiardo

Firmato digitalmente dalle parti